

TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Fallimentare

Il giudice, visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 in data 07-09-2018 da Antonio Sabato, assistito dall'avv. Simona Simoncini, e l'integrazione depositata il 11-10-2018; vista l'attestazione ai sensi dell'art. 14 comma III del professionista designata dr. Gino Fontana;

rilevato che il ricorrente si impegna espressamente alla liquidazione di tutto il suo patrimonio, costituito esclusivamente dalla quota del 25% di un immobile ad uso abitativo in Torino, ed a destinare le entrate dei prossimi quattro anni, ed in particolar modo il suo reddito da lavoro dipendente al maggior soddisfacimento del ceto creditorio, ex art. 14-undecies L. 3/2012, nella parte in cui eccede le necessità di mantenimento sue e della sua famiglia;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter cit., e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; dichiara aperta la procedura di liquidazione, e nomina liquidatore il dr. Gino Fontana;

dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore:

atteso che la retribuzione del ricorrente ammonta ad \in 1.100,00 netti mensili, determina la quota necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia in \in 800,00 mensili, disponendo che la parte eccedente, pari ad \in 300,00 mensili, venga accantonata a disposizione dei creditori; dispone la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, in relazione al bene immobile indicato in ricorso;

dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 18/10/2018

Il Giudice dott. Giacomo Lucente

